

6. LA ELIMINAZIONE DEL PRECARIATO

Alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri intesa al rinnovamento del personale del SISDE al fine di accrescerne l'efficienza e ad attuare una riduzione degli organici in sintonia con le emergenti necessità di contenimento della spesa pubblica è stata data attuazione nel periodo di tempo che può determinarsi nei nove mesi intercorsi tra il 1° settembre 1993 ed il 30 aprile 1994.

Da accertamenti compiuti dalla Commissione è risultato che, oltre alle 58 cessazioni dal servizio disposte per valutazione insufficiente del personale inserito nella fascia 'D', altri 148 dipendenti del Servizio sono stati posti in quiescenza: è, questo, un numero certamente anomalo, non proporzionato all'organico del SISDE, formalmente di meno di 1600 persone. Invero già nel successivo periodo di due anni, dal 1° maggio 1994 al 15 aprile 1996, i collocamenti in quiescenza sono stati inferiori a 50 (precisamente 47).

E' altresì risultata molto alta l'incidenza dei collocamenti in quiescenza di dipendenti ancora lontani dall'età del pensionamento: gli ultra sessantenni, nati cioè prima del 1933, erano 42; i più giovani di 55 anni, nati cioè il 1938 e dopo, erano 49; i più giovani di 50 anni, nati dopo il 1942, erano 17.

Nello stesso periodo di tempo risultano ancora trasferiti o restituiti ad altre Amministrazioni a richiesta degli interessati rispettivamente 7 e 4 dipendenti; in totale, calcolando anche i dimissionari, i dimessi per l'esistenza di pregiudizi penali e per altre normali cause di cessazione dal servizio risulta che nel periodo in esame 237 dipendenti hanno cessato di prestare servizio presso il SISDE.

La Commissione non ha potuto individuare, dagli esaminati atti del Servizio ed anche dai colloqui intervenuti con gli attuali dirigenti, la ragione unica o comunque prevalente di un così imponente esodo del personale: ha però raggiunto il convincimento, che ritiene di esprimere, che le due contemporanee vicende, dell'allontanamento dal servizio dei 58 dipendenti classificati nella fascia 'D' e del collocamento in quiescenza di tanti dipendenti non ancora raggiunti dall'età del pensionamento, non possano essere nettamente separati.

./.

Può infatti ritenersi che, da un lato, la stessa Amministrazione abbia considerato il collocamento in quiescenza un ulteriore strumento, aggiunto al trasferimento o alla restituzione d'ufficio - ma di questo meno traumatica - per conseguire quel rinnovamento del personale e quella contrazione dell'organico che erano negli intendimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che anche dall'altra parte, cioè dalla parte del personale, si sia da molti preferito il collocamento in quiescenza ad un temuto e comunque non gradito nuovo esame di idoneità.

Indizi di una simile utilizzazione del collocamento in quiescenza possono dedursi dal fatto che nel primo elenco di 106 dipendenti classificati nella fascia 'D' ne erano compresi 13 che poi non furono trasferiti o restituiti d'ufficio proprio in ragione della loro età avanzata, che avrebbe permesso un non lontano collocamento in quiescenza e, quindi, una più serena risoluzione del rapporto di servizio.

Né può escludersi che il moltiplicarsi delle critiche politico-parlamentari con riflessi sulla stampa, che in quel momento avevano preso a bersaglio i Servizi, abbia contribuito a creare nell'ambito del personale un calo di entusiasmo e di impegno nel Servizio che ha facilitato in alcuni la ricerca di altri impegni di lavoro.

Comunque è da ritenere che un così imponente esodo di oltre 230 unità del personale, verificatosi nel breve periodo di 9 mesi dal settembre '93 all'aprile '94, dopo che il Direttore del Servizio aveva rappresentato al Ministro dell'Interno, con la sua lettera del 27 settembre 1993 la difficoltà a procedere alla contrazione organica promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri senza penalizzare pesantemente l'efficienza funzionale ed operativa del Servizio, abbia costituito la causa, sia essa o meno giustificatrice, di una ulteriore operazione che è seguita immediatamente e che è stata anch'essa oggetto di critiche e polemiche molto vivaci: l'operazione di regolarizzazione dei c.d. precari.

Come si è prima osservato, dopo la direttiva 30/7/85 del Presidente del Consiglio dei Ministri per la quale il ricorso al sistema delle assunzioni dirette doveva assumere carattere eccezionale da utilizzare solo per acquisire ai Servizi personale di

elevato livello e di speciali professionalità non facilmente rinvenibili nelle Amministrazioni dello Stato, gli organi direttivi del SISDE ricorsero, negli anni 1987-89 per acquisire le prestazioni del personale ritenuto necessario anche al di là dei limiti dell'organico, alla instaurazione di rapporti di lavoro fisso di diritto privato con i c.d. precari.

Si trattava di rapporti, appunto, precari ma di fatto destinati alla loro regolarizzazione che infatti è avvenuta, condizionata essenzialmente dalle disponibilità dell'organico, con le assunzioni dirette del personale precario avvenute negli anni '89-90 e, nel numero di 4 (un collaboratore, un segretario, un coadiutore ed un agente tecnico), il 1° giugno 1992.

La direttiva 20 luglio 1992 che ha posto il blocco più rigoroso a questa forma di regolarizzazione di rapporti irregolari è intervenuta quando prestavano servizio presso il SISDE numerosi precari in attesa, confortata dai precedenti, di essere assunti direttamente nei ruoli del Servizio. Era ancora in attesa di riscontro una lettera inviata il 20 dicembre 1991 al Segretario del CESIS nella quale il Direttore del SISDE comunica di avere operato una selezione di 50 soggetti (precari) al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro definitivo che prendesse a base i risultati del servizio già prestato e dell'esito della partecipazione a corsi di preparazione, seguiti da un esame finale. La richiesta è stata però disattesa dal Segretario del CESIS con lettera del 31.7.92 che richiamava la direttiva del 20 luglio che aveva posto il blocco a simili assunzioni; con altra di poco successiva lettera del 7 agosto il Segretario del CESIS, in applicazione di un'altra disposizione della stessa direttiva, chiedeva al SISDE di indicare i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio che avrebbero dovuto essere sostituiti dal personale di altre Amministrazioni dello Stato dalle quali veniva richiesto il trasferimento al SISDE.

L'iniziativa volta all'assunzione in ruolo dei precari è stata riassunta dal successivo Direttore del Servizio. Emanato il decreto 4 ottobre 1993 che stabiliva modalità e criteri per l'assunzione diretta del personale che prevedeva l'assoggettamento dei candidati, risultati idonei sotto il profilo psicofisico e psico-attitudinale, ad un esame selettivo il Direttore

provvedeva con suoi decreti del 4 e 12 ottobre 1993 a nominare la Commissione esaminatrice con l'incarico di sottoporre all'esame i precari allora in servizio. Accertata, così, il 13, il 22, il 29 ottobre ed il 5 novembre 1993 l'idoneità di 54 precari, la relativa graduatoria veniva approvata il 27 novembre 1993 e trasmessa al CESIS con lettera del 9 dicembre 1993 per chiedere l'assunzione diretta, nei ruoli del SISDE, dei primi 37 della graduatoria: nella lettera si evidenziava che il proposto sistema di reclutamento era conforme a quanto previsto dai decreti 7 e 8 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle disposizioni di un disegno di legge allora in itinere, ma poi arenatosi; si soggiunge che il personale da assumere era scelto tra coloro che attualmente prestavano servizio quali precari ed avrebbe consentito di fornire la necessaria linfa al Servizio, nel quale si stava assistendo ad un massiccio esodo di personale con conseguente produzione di effetti negativi sul buon andamento dell'organizzazione. E' seguita altra lettera del SISDE in data 22.12.93 con la quale venivano indicate le qualifiche proposte per i singoli assumendi: l'indicazione non seguiva fedelmente la graduatoria approvata perché la inserzione nelle varie qualifiche veniva effettuata sulla base dei titoli di studio in possesso dei candidati. Con ulteriore lettera del 22 febbraio 1994 il Direttore insisteva nella richiesta.

Anche il Direttore succeduto faceva propria la richiesta del predecessore con note del 25 agosto e dell'8 ottobre 1994: rilevato che nell'ultimo anno la forza effettiva del SISDE era diminuita di 250 unità, segnalava l'opportunità di riprendere la pratica delle assunzioni dirette "soprattutto (ma non soltanto) per quelle professionalità che non sono individuabili o sono difficilmente acquisibili presso le Amministrazioni dello Stato" (quindi anche oltre i limiti stabiliti nella lettera 20 luglio 1992 del Presidente del Consiglio dei Ministri) e chiedeva quindi di procedere alla assunzione di tutti i 53 precari della graduatoria risultati idonei (uno aveva rinunciato).

Le proposte così ripetutamente formulate da Direttori del SISDE sono state infine accolte con il D.P.C.M. 24.10.1994 che ha disposto l'assunzione diretta dei 53 precari; con successivo D.P.C.M. 1.1.95 è stata sospesa l'assunzione di due persone. Il

CESIS, acquisita la documentazione necessaria, inviategli dal SISDE con lettera del 22.12.1994, trasmetteva, con una lettera del 30 gennaio 1995 i due D.P.C.M. 24.10.94 ed 1.1.95, con i quali — era evidente, anche se tacita, la revoca o comunque la deroga al blocco del luglio 1992 — veniva disposta l'assunzione diretta dei 51 precari che risultano oggi nei ruoli organici del SISDE alle qualifiche di coadiutore (in numero di 6) e di agente tecnico (45) con decorrenza dal 1°.2.95.

Per effetto di questi decreti non risultano oggi in servizio presso il SISDE altri precari.

Anche questa operazione di sistemazione dei c.d. precari è stata bersaglio di critiche e polemiche delle quali è cenno nella lettera 11 ottobre 1995 inviata dal Presidente del Comitato Parlamentare dei Servizi al Presidente del Consiglio dei Ministri e da questo inviata al Ministro dell'Interno. Critiche e polemiche traggono lo spunto da alcune coincidenze: quella cronologica tra i procedimenti di trasferimento e restituzione alle Amministrazioni di provenienza promossi nel luglio 1993 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e conclusi nell'aprile 1994, ed il procedimento di inquadramento dei precari che, iniziato nell'ottobre 1993 troverà la sua conclusione nel febbraio 1995; nonché la sostanziale coincidenza del numero dei dipendenti cessati dal servizio per effetto dei primi procedimenti (58) col numero dei precari assunti il 1°.2.95 (51). Considerata altresì la irregolarità dell'assunzione dei precari, si è formulata l'ipotesi che l'allontanamento dal servizio di alcuni dipendenti sia stato disposto per permettere l'inquadramento in ruolo dei circa 50 precari operanti a titolo provvisorio ed assunti in modo clientelare.

La Commissione ritiene peraltro che il reale andamento dei fatti, che sopra è stato riportato, consente di escludere la fondatezza di simili critiche.

E' certamente da condividere il giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, espresso nella lettera del 20 luglio 1992, sulla illegittimità della instaurazione del rapporto di lavoro fisso con i così detti precari. Tutte le poche regole, ricordate all'inizio di questa relazione, disciplinanti il reclutamento del personale non proveniente da Amministrazioni del-

lo Stato venivano violate: quella dei decreti n.7 ed 8 del 1980 che prescrivono l'accertamento della capacità professionale del candidato (D.P.C.P. 7/80, art.3) ed il compimento di un periodo di prova nonché quelle che hanno determinato la consistenza organica del SISDE (D.P.C.M. 8/80, artt.1, 3, 5) che costituisce il limite quantitativo ai poteri di reclutamento dell'autorità competente. Né potrebbe essere invocato, per giustificare il reclutamento dei precari, il disposto dell'art.11 D.P.C.M. 7/80 che regola il conferimento di speciali incarichi temporanei a consulenti ed esperti per specifiche e particolari esigenze: a parte che non sarebbero comunque state osservate le formalità prescritte dalla norma (previo benestare del Ministro dell'Interno, parere conforme del Comitato Interministeriale), questa tende a soddisfare specifiche e particolari esigenze e conseguentemente ad acquisire speciali professionalità tecnico scientifiche, non quindi al reclutamento di personale da adibire alle normali mansioni. Tanto che, al momento della regolarizzazione del rapporto, questo è stato inquadrato essenzialmente nelle qualifiche di coadiutore (in numero di 6) e di agente tecnico (in numero di 47).

Anche da un punto di vista della mera opportunità e della rispondenza ai principi della buona amministrazione il ricorso, oltre tutto in misura così imponente, al precariato, appare, ed è stato decisamente criticato tanto che uno degli aspetti più delicati connessi alla gestione del personale del SISDE riguarda appunto l'instaurazione e la successiva faticosa eliminazione di questi rapporti di fatto di prestazione d'opera (sostanzialmente di carattere impiegatizio), ai sensi del codice civile, attraverso provvedimenti (non sempre di carattere formale) emessi dal Direttore pro tempore (di solito se si emanava un decreto era espressamente richiamata la disciplina civilistica).

Anche se dalle informazioni direttamente attinte attraverso colloqui con funzionari (peraltro di solito entrati al Servizio solo negli ultimi anni) si è potuto rilevare che il fenomeno del precariato era già iniziato prima degli anni '80, ma, come è anche risultato dall'eseguito esame della documentazione, ha assunto aspetti numericamente preoccupanti dall'anno 1987. La necessità delle assunzioni è stata giustificata dall'intento di un

ampliamento ambizioso di attività operative che non potevano essere soddisfatte attraverso la entità numerica del personale assegnato al Servizio dalla normazione istitutiva e dalle modifiche sopravvenute.

Il ricorso a collaboratori esterni consentiva, d'altro canto, di aderire alle inevitabili, anche per l'assoluta discrezionalità con la quale simili assunzioni venivano disposte, pressioni intese ad ottenere assunzioni sia pure a carattere transitorio, per amici e parenti (fenomeno che d'altronde si è spesso verificato negli uffici che hanno fatto ricorso, più o meno periodicamente, ai c.d. trimestrali, in alcuni Ministeri, ma senza prolungare il servizio oltre il termine massimo indicato dalle leggi). Invece la particolarità del SISDE è che le assunzioni a termine venivano prorogate, formalmente o informalmente, sine die, fino alla sistemazione nei ruoli organici, ovvero all'allontanamento spontaneo degli interessati.

La indispensabilità delle assunzioni veniva fatta scaturire, oltre che dall'accennata insufficienza delle previsioni organiche - che risultavano tutte coperte - anche dall'asserita esigenza di usufruire di competenze specializzate che, peraltro, non risultano mai documentate, stante la genericità ed informalità dei provvedimenti di assunzione.

In tal modo si inserì nel SISDE una rilevante aliquota di personale, in eccedenza a quello normalmente previsto, con il sottostante malcelato intendimento di far luogo, poi, a sistemazione, nei ruoli del Servizio stesso o dello Stato, al di fuori dei sistemi normali e legittimi di assunzione in ruoli organici (il che si è poi, di fatto, puntualmente verificato).

Dall'esame dei fascicoli dei c.d. precari si è potuto rilevare che molti di essi sono entrati con il titolo di studio di scuola media superiore e, durante il periodo di prestazione del servizio hanno conseguito in breve tempo, e quasi sempre con risultati brillanti, il diploma di laurea.

Certo è che attraverso le assunzioni precarie si è anche dato ingresso all'inserimento di personale o fornito di sponsorizzazioni altolocate, ovvero segnalato da colleghi che già prestavano servizio nel SISDE anche con mansioni di livello non elevato (sintomatico è il caso di due sorelle gemelle, una delle qua-

li si è sposata con un collega ed ha dato luogo ad una famiglia di tre persone che, per anni, ha prestato servizio nello stesso ufficio).

Il numero dei precari, il cui rapporto è stato illegittimamente instaurato e sarà poi regolarizzato, che incominciano ad essere assunti negli anni tra il 1987 ed il 1991, è stato piuttosto variabile ma, anche nel periodo delle prescrizioni riduttive imposte dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985 è, come si è visto, superiore alle 50 unità, notevoli rispetto alla forza complessiva in organico delle qualifiche da agente tecnico a collaboratore ed è superiore al numero delle assunzioni dirette operate negli anni rispettivi.

E' da segnalare che il precariato ha dato anche luogo, nel tempo, a tensioni interne in quanto gli stessi precari si consideravano economicamente maltrattati rispetto al personale in organico. Di solito venivano assunti con un provvedimento che prevedeva una retribuzione mensile di L. 1.200.000 e che non dava luogo, ovviamente, ad alcuna specifica attribuzione di qualifica. Per alcuni la spesa veniva fatta gravare sul cap. 1116 della Presidenza e per altri veniva imputata ai fondi riservati. D'altronde non sempre risultavano emanati dei decreti del Direttore e sovente la permanenza in servizio avveniva di fatto senza che venissero predisposti ulteriori provvedimenti. In sostanza le assunzioni dei precari si presentavano sempre con caratteristiche informali (spesso i decreti - o schemi di essi - sono senza data) al di fuori di ogni prescrizione normativa e la cooptazione era "riservata esclusivamente alla sfera discrezionale del Direttore pro tempore". Il rapporto di lavoro veniva costituito con un provvedimento unilaterale della Amministrazione (di solito dopo una istanza dell'interessato ed informazioni raccolte attraverso la polizia ed i carabinieri, nonché accertamenti concernenti la sanità e le caratteristiche fisiche) che conferiva l'incarico per un tempo determinato. I tempi erano diversi ed andavano dai tre mesi ad un anno. I successivi atti di conferma, quando erano formalizzati, consistevano in determinazioni del Direttore.

Si rileva anche, da qualche documento, che, in alcuni casi, il personale precario veniva addirittura inviato a prestare la

propria opera presso sedi diverse da quelle istituzionali (cioè al di fuori del Servizio) come autisti o scorte ad uomini politici o distaccati presso Segreterie esterne.

La Commissione ritiene tuttavia che le critiche che possono certamente rivolgersi all'istituto del precariato, sia sul piano della legittimità che su quello della opportunità, non possano senz'altro estendersi alla operazione che ha portato alla regolarizzazione dei precari con la loro assunzione diretta.

Dal punto di vista della legalità, l'operazione si è svolta nella precisa osservanza delle regole che disciplinavano queste forme di assunzione e, come si è ricordato, i precari vennero assoggettati ad esame-colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore del Servizio, così come prescritto dall'art.3 D.P.C.M. 8/80, e sono stati assunti in ruolo in base alla conseguente graduatoria.

Sul piano della opportunità la immissione nei ruoli di nuovo personale era resa necessaria dal ricordato grande numero delle cessazioni dal servizio, ben oltre i limiti della riduzione degli organici promossa dal Presidente del Consiglio nell'estate 1993. Non è dubbio che le 250 cessazioni dal servizio verificatesi tra il settembre 1993 e l'aprile 1994 avrebbero pregiudicato la funzionalità del Servizio, che era compito dei dirigenti garantire: ciò, appunto, rilevava il Direttore del tempo che, nel trasmettere la graduatoria approvata il 27 novembre 1993 dei 54 precari risultati idonei, ne richiedeva la assunzione diretta che avrebbe consentito di fornire la necessaria linfa al Servizio, nel quale "si sta assistendo ad un massiccio esodo di personale, con conseguente produzione di effetti negativi sul buon andamento della organizzazione".

Vista la necessità di rinsanguare l'organico del SISDE, neppure può criticarsi la decisione di operare la scelta del personale da assumere direttamente tra i precari che già prestavano servizio presso l'Organismo; posta la già rilevata, e criticata, ampia discrezionalità lasciata al Direttore del Servizio nella individuazione dei candidati alla assunzione diretta, non è irragionevole l'intendimento di non disperdere l'esperienza e la professionalità acquistate in alcuni anni di servizio prestato nella qualità di precario, anche se illegittimamente conferita

od ottenuta, che avevano trovato conferma nell'esame-colloquio sostenuto.

Né, infine, le illegittimità che avevano caratterizzato il conferimento degli incarichi precari potevano costituire ostacolo alla assunzione diretta: di quelle illegittimità la responsabilità non era tanto degli interessati che avevano sollecitato gli incarichi, quanto e specialmente dell'Amministrazione che gli incarichi aveva conferito: responsabilità anche nei confronti dei precari nei quali aveva fatto sorgere una ragionevole, in considerazione dei precedenti, aspettativa alla assunzione diretta, quando si fosse realizzata, come infatti si era realizzata, la disponibilità nei ruoli.

In definitiva, ritiene la Commissione che dalle indagini compiute e dai fatti sopra rappresentati, le critiche che, come si è detto, sono state rivolte al complesso delle operazioni - trasferimenti e restituzioni da un lato; regolarizzazione dei precari dall'altra - non trovino conforto.

Come è chiaramente precisato nelle lettere 10 agosto e 21 settembre 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri le cessazioni dal servizio degli Organismi d'informazione avrebbero avuto il fine non soltanto di accrescerne l'efficienza, grazie ad una ponderata analisi e riconversione delle singole strutture operative, ma anche per attuare una riduzione degli organici, in sintonia con le emergenti necessità di rigoroso contenimento della spesa pubblica. I vuoti d'organico causati dalle cessazioni dal servizio disposte in attuazione di quelle lettere non erano perciò destinati ad essere riempiti con nuove assunzioni salvi i casi, espressamente indicati nella lettera del 10 agosto 93, degli elementi preposti a compiti o mansioni specialistiche o che, comunque, richiedono alta professionalità e comprovata esperienza, di cui è necessario avvalersi per non pregiudicare la funzionalità dei singoli settori. La necessità di procedere alle assunzioni dirette fu quindi un effetto non già di quelle restituzioni e quei trasferimenti, bensì dei ben più numerosi collocamenti in quiescenza che quei trasferimenti e restituzioni hanno immediatamente seguito od accompagnato.

E' anche vero che tra i precari, assunti nei ruoli risultano parenti di personaggi politici, militari ed amministrativi o da

costoro segnalati: ma, come si è osservato, questo è fenomeno che caratterizza in genere le assunzioni dirette, non soltanto il conferimento di incarichi precari e che non è ostacolato, anzi sostanzialmente favorito, dalla direttiva 30.7.85 dato che le accertate necessità di assunzione diretta nei ruoli, soddisfatte con l'assunzione di un numero di persone ben superiore a quello segnalato, fanno escludere che i rapporti di parentela o di affinità abbiano influito in maniera determinante nell'assunzione.

7. RISPOSTE AD ULTERIORI QUESITI FORMULATI ALLA COMMISSIONE

La Commissione si è data altresì carico di altri problemi indicati nel decreto istitutivo, esaminando anche la normativa che concerne in genere il controllo sulle spese.

A) Scorte

Si osserva che i Servizi di protezione ravvicinati e di scorta di sicurezza non rientrano nei compiti di istituto del SISDE.

Da una lettera del Direttore in data 3.8.1993 risulta che a quella data vi erano 28 servizi di scorta per un totale di impiego di 61 elementi e di 13 autovetture, di cui due protette.

In data 12 agosto 1993 il Direttore propone il totale disimpegno del SISDE dai servizi di scorta. Nella riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica si propone la revoca di scorte ad alcune personalità politiche.

Da una direttiva del Ministro dell'Interno del 28.7.1994 risulta che le scorte a personalità (ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, ex Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia) sono conservate per la durata di un anno dopo la fine dell'incarico.

Le scorte gestite dal SISDE sono state sempre amministrate dalla Divisione Sicurezza di quel Servizio e sono del tutto cessate nel novembre 1995.

B) Distacco di personale del Sisde presso altri enti

Anche i distacchi presso Segreterie varie sono stati gestiti, allorchè verificatisi, dalla Divisione Sicurezza. Venne anche istituito presso il Ministero dell'Interno il 26 gennaio 1987 un Ufficio di collegamento tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il SISDE. Il personale veniva trasferito a tale Ufficio con provvedimento del Ministro dell'Interno conservando l'indennità del SISDE.

L'Ufficio è stato soppresso con D.M. 10 novembre 1994.

Dall'esame degli atti, compiuto dalla Commissione, risultano i seguenti distacchi:

35 unità presso l'Ufficio di collegamento SISDE e Ministero dell'Interno (Dipartimento della p.s.).

- 8 unità presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.
- 8 unità presso la Direzione Generale dei Servizi Civili.
- 4 unità presso l'Alto Commissario per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa.
- 1 unità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Risultano altresì altri distacchi per diverse utilizzazioni:

- 5 unità presso il Ministero Interno.
- 2 unità presso la Prefettura Roma.
- 8 unità presso le Segreterie di personalità politiche.

I distacchi sono ormai cessati ed il personale è tutto rientrato al Servizio.

C) Trattamento economico aggiuntivo

Come è stato anche rilevato in sede penale, si sono verificate nel tempo delle modificazioni di carattere degenerativo in materia di indennità aggiuntive, accomunando l'erogazione di premi speciali per operazioni delicate o pericolose a premi distribuiti, sia pure in misura differenziata, a gran parte del personale, anche a quello che, espletando esclusivamente funzioni di natura meramente amministrativa, come il rimanente personale dello Stato, avrebbe dovuto percepire solo indennità per lavoro straordinario, oltre al normale trattamento economico, e non anche premi non giustificabili con specifiche motivazioni.

In base alle norme il personale del SISDE è retribuito con lo stipendio pari a quello che il dipendente percepiva nella Amministrazione di provenienza, cui va aggiunta una indennità di funzione ed operativa prevista dal D.P.C.M. n. 7 del 21.11.80, di entità notevole, che ha carattere onnicomprensivo, nel senso che non sono previste altre forme di integrazione delle retribuzioni.

Ma fin dalla sua costituzione, si era affermata nel SISDE la prassi di corrispondere premi al personale in occasione di operazioni particolarmente brillanti, ovvero a fronte di periodi di prestazioni particolarmente impegnative. Tali premi, inizialmente di modesta entità, acquistarono con il tempo maggiore consistenza e vennero erogati stabilmente con cadenza mensile, non correlati ad operazioni o attività particolari, bensì alla qualifica del percipiente, trasformandosi, in sostanza, in una integrazione della retribuzione, stabilita dal Direttore a sua discrezione per un numero limitato di dipendenti.

Tali premi venivano a gravare sui fondi riservati, destinati ad operazioni del Servizio finalizzate alla tutela della sicurezza dello Stato e non certo ad incrementare le retribuzioni (peraltro già elevate) dei dipendenti.

Occorre anche precisare che, ai sensi dell'art.19 del D.P.C.M. 21 dicembre 1984, il personale dei Servizi gode di un ulteriore beneficio. Infatti, il servizio prestato presso gli Organismi di Informazione successivamente alla data di entrata in vigore della L. 24 ottobre 1977, n.801, è computato con l'aumento di un quinto ai fini del trattamento di quiescenza.

D) Regolamento per l'Amministrazione e controllo

La legge n.801/1977 appare sfuggente in tema di spese dei Servizi. L'art.19 prevede un'apposita rubrica da istituire nello stato di previsione del Ministero del Tesoro; è il Presidente del Consiglio che, con propri decreti, determina le somme da assegnare annualmente per spese di organizzazione e funzionamento e per quelle riservate. Queste ultime "sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione".

Anche in tal caso la prassi sembra essere andata al di là della previsione legislativa. Nel tempo risultano regolamenti del Ministro dell'Interno per l'amministrazione del SISDE. E' da presumere che analoghi siano stati emanati dal Ministero della Difesa per il SISMI.

In particolare per il SISDE sono da citare il decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 1984, registrato alla Corte dei Conti il 31.12.1984, contenente il regolamento di amministrazione; uno successivo del 13 maggio 1989 ed un altro del 25 maggio 1995.

I controlli delle spese soggette a rendicontazione (e quindi non riservate) sono stati effettuati, prima dell'emanazione della Legge 14 gennaio 1990, n.20 - che ha soppresso molti controlli preventivi della Corte dei Conti - da un ufficio di questa istituito presso la sede della Segreteria Generale del CESIS (unitamente ad un ufficio della Ragioneria Centrale dello Stato) in base all'art.31 del D.P.C.M. 21 dicembre 1984.

Il successivo art.32 dello stesso decreto precisava che l'attività di controllo "è disciplinata dalle norme relative al controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato". Veniva però previsto un procedimento particolare nel caso che il magistrato delegato al controllo avesse avuto perplessità sulla legittimità dell'atto.

In tale ipotesi non si faceva luogo al consueto deferimento alla Sezione del controllo ma il caso veniva rimesso ad un comitato ristretto, composto dal solo Presidente della Corte, dai due Presidenti di Sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e con la partecipazione del magistrato delegato al controllo sui Servizi. Si evitava in tal modo, a tutela dei principi di riservatezza, che atti di amministrazione dei Servizi venissero conosciuti dai numerosi magistrati che componevano la Sezione del controllo.

Una anomalia, peraltro, era costituita dall'art.33 del predetto D.P.C.M. del dicembre 1984 ove si disponeva che al personale che presta servizio presso gli Uffici della Corte e della Ragioneria venisse corrisposta per la durata dell'incarico "una speciale indennità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". L'indennità rimaneva soggetta alla stessa disciplina prevista dall'art.18 del D.P.C.M. 21 novembre 1980.

Non si comprende bene questo rinvio poiché il 5° comma dell'art.18 si limita ad affermare che l'indennità è onnicomprensiva di qualsiasi prestazione accessoria e costituisce "rimborso forfettario di spese comunque sostenute per lo svolgimento dei compiti di istituto e per l'aggiornamento tecnico-professionale" ed aggiunge che una parte "viene accantonata per costituire un fondo previdenziale".

Non si è ritenuto di accertare se anche per i dipendenti della Corte dei Conti o della Ragioneria sia stato costituito il fondo previdenziale.

Comunque è da ritenere che sia scomparso l'Ufficio della Corte dei Conti e che il beneficio delle indennità, comunque non giustificabile in nessun modo, sia rimasto per i dipendenti della Ragioneria.

Si è invece cercato di chiarire se vi siano state osservazioni sostanziali in materia di personale. Il Segretario Generale del CESIS, in data 19 aprile 1996, ha precisato che, a parte alcuni limitatissimi casi nei quali erano state rilevate irregolarità tecniche in altrettanti decreti di attribuzione del trattamento economico o di quiescenza ('si trattava di mancato computo di servizi pregressi o benefici previsti per particolari categorie), ed un caso in cui un decreto di assunzione non era corredato da tutta la relativa documentazione (mancavano certificazioni anagrafiche o di equipollenza del titolo di studio, poi regolarmente trasmesse agli Organi di controllo), dal 1988 a quella data i competenti uffici della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti hanno formulato rilievi su alcuni provvedimenti concernenti la gestione del personale del SISDE.

Dopo la cessazione delle competenze della Corte dei Conti in materia, il controllo viene effettuato dal solo ufficio distaccato della Ragioneria Generale.